

REGIONE PIEMONTE BU45 07/11/2024

Comune di Castelnuovo Don Bosco (Asti)

**STATUTO COMUNALE DI CASTELNUOVO DON BOSCO - MODIFICATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 36 DEL 25/10/2024**

Documento allegato



COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 28.06.2000

Modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 28.06.2024

Modificato con deliberazione consiliare n. 36 del 25.10.2024

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ARTICOLO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Castelnuovo Don Bosco è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.
3. Lo statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

ARTICOLO 2

FINALITÀ'

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

ARTICOLO 3

FUNZIONI PROPRIE

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:
 - a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale, nello spirito della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10/12/1948;
 - b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
 - a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;
 - b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con Legge Regionale;
 - c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

- d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionale e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;
- e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale, favorendo l'artigianato locale;
- f) promuove anche in associazione con Enti ed associazioni locali, tutte le attività culturali e bibliotecarie al fine di conservare nel tempo e migliorare il patrimonio storico, culturale, architettonico ed ambientale;
- g) promuove l'attività sportiva, anche in collaborazione con società sportive, attraverso la creazione di servizi per lo sport come pratica delle attività sportive stesse in tutte le forme ed espressioni;
- h) concorre a garantire, anche in collaborazione con altre istituzioni od Enti, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Altresì operare per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;
- i) sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi;
- j) l) promuove azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

ARTICOLO 4

FUNZIONI DELEGATE

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.
3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare, direttamente od indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

ARTICOLO 5

TERRITORIO E SEDE

1. Il territorio del Comune comprende oltre il Capoluogo, la Frazione di Mondonio San Domenico Savio e le borgate di Bardella, Morialdo, Nevissano, Ranello ed il Santuario del Colle Don Bosco.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, e ubicato nei Capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale o in altri sedi o luoghi di proprietà comunale.

ARTICOLO 6

ALBO PRETORIO

1. In apposita area individuata sul sito web istituzionale dell'Ente è istituito l'Albo pretorio informatico, che assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali, e dai provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale.
2. La pubblicazione degli atti avviene nel rispetto dei criteri di necessità, proporzionalità, pertinenza, non eccedenza, chiarezza, semplicità di linguaggio ed accessibilità.
3. È assicurato il contemperamento del principio di trasparenza con quello di tutela della riservatezza.
4. Il Segretario comunale cura la pubblicazione degli atti di cui al 1° comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 7

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Castelnuovo Don Bosco concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14/02/1930.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 13/01/1937.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati, dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

ARTICOLO 8

ORGANI

1. Sono Organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco

ARTICOLO 9

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ARTICOLO 10

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.
6. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio.

ARTICOLO 11

LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, sottopone al Consiglio Comunale per l'approvazione le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Nel corso della durata del mandato le linee programmatiche approvate possono essere sottoposte a modifiche ed integrazioni, ove lo richieda almeno $\frac{1}{4}$ dei consiglieri comunali.
3. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa, le modifiche e le integrazioni successive sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione palese.

ARTICOLO 12

SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo, con allegata relazione previsionale e programmatica, del programma generale delle opere pubbliche e del relativo piano finanziario generale, ed il bilancio pluriennale.
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento Comunale.
4. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avviso scritto da consegnarsi a domicilio e deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima, ma qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

ARTICOLO 13

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali di propria istituzione.
- 1 bis. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri può, altresì, istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale da realizzarsi, se del caso, anche mediante voto plurimo. Può essere prevista anche la rappresentanza per delega.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Nella composizione delle Commissioni dovrà, quando ciò sia possibile, essere promossa la presenza di entrambi i sessi.
6. La Presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita ai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza.

ARTICOLO 14

ATTRIBUZIONI

1. Compito principale delle Commissioni permanenti e l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 15

CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da colui che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio, escluso i candidati alla carica di Sindaco, ha conseguito la più alta cifra individuale data dalla somma dei voti di lista e di preferenza.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla

surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

4. Gli istituti della surrogazione e della supplenza dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 16

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, e subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 16 BIS

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL VICE PRESIDENTE

1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale a scrutinio segreto, voto unico e votazione separata per il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono scelti tra i Consiglieri, con esclusione del Sindaco.
3. E' eletto Presidente il Consigliere che, in sede di prima votazione, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Ove, nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va immediatamente ripetuta e risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il Consigliere più anziano d'età.
4. Con votazione unica è eletto Vice Presidente il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede immediatamente al ballottaggio. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano d'età.
5. Il Vice Presidente che risulta eletto con il maggior numero di voti svolge le funzioni di vicario.

ART. 16 TER

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale.
2. Presiede il Consiglio Comunale. In sua assenza o in caso di impedimento presiede il Vice Presidente vicario. Qualora anche quest'ultimo sia assente o impedito, il Consiglio Comunale

è presieduto dal Consigliere anziano di cui al comma 6 dell'art. 73 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

3. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, ne dirige i lavori e le attività. E' tenuto ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.

4. Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione del Consiglio Comunale prevedendo, i tempi e le modalità di adeguata e preventiva informazione di cui al comma precedente e, laddove utilizzabili, anche il ricorso a strumenti informatici e telematici, l'impiego dei quali è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, predispone l'ordine del giorno del Consiglio Comunale e fissa il giorno e l'ora della seduta, assicurando in ogni caso l'iscrizione degli oggetti preventivamente comunicatigli dal Sindaco.

6. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, entro venti giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

7. I verbali delle deliberazioni consiliari sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.

8. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere revocati su richiesta motivata dal mancato rispetto delle norme regolamentari e legislative, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dai 2/5 dei Consiglieri in carica. La revoca, per essere valida, deve essere votata, da almeno i 4/6 dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 17

GRUPPI CONSIGLIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nel Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti per quanto riguarda la lista di maggioranza e nel Candidato alla carica di Sindaco per quanto riguarda le minoranze.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

ARTICOLO 18

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e della finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 19

NOMINA E PREROGATIVE

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e né da comunicazione nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune.
4. La Giunta, esclusi i casi di dimissioni singole, rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del Sindaco.

ARTICOLO 20

COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori.
2. Alla carica di Assessore possono essere nominati cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e competenza amministrativa.
3. Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

ARTICOLO 21

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. La Giunta Comunale si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 22

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. La Giunta in particolare nell'esercizio di attribuzioni di Governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio, al Sindaco od al Segretario;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
 - f) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - g) nomina le commissioni che non siano per legge riservate al Consiglio Comunale o ad altri organi;
 - h) adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - j) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni nell'ambito delle proprie competenze;

- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per il referendum, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
 - o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale.

ARTICOLO 23

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. I Regolamenti detteranno le norme per il funzionamento degli organi collegiali.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiglieri sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale. I verbali delle sedute della Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 24

SINDACO

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Rappresenta l'Ente, nomina e revoca gli Assessori compreso il Vice Sindaco, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ARTICOLO 25

ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori e può delegare loro funzioni di governo;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) nomina il Segretario Comunale e impartisce ad esso direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) ha facoltà di delega;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) adotta ordinanze ordinarie;
 - i) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;

- j) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale o dalla Regione, e sentite le categorie interessate, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
- k) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura direttiva, ausiliaria del Segretario rogante;
- l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- m) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ARTICOLO 26

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il Revisore del Conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ARTICOLO 27

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da almeno un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a venti giorni;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi; d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ARTICOLO 28

VICESINDACO

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco fra gli Assessori. La nomina avviene contestualmente alla nomina della Giunta.
2. Le funzioni del Sindaco, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco stesso, sono svolte dal Vice Sindaco nei limiti previsti dalla legge.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni previsti dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'altro Assessore.
5. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed all'altro Assessore, deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 29

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione alle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco.
3. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnicoamministrativa degli uffici e dei servizi.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
5. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 30

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressamente di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) ordinazione di beni e di servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un Ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza
- g) verifica d'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- h) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;

ARTICOLO 31

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ARTICOLO 32

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA DIREZIONE-COORDINAMENTO

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

ARTICOLO 33

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega, con le limitazioni previste dalla legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e del referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva.

ARTICOLO 34

VICE-SEGRETARIO

1. È istituita la figura professionale del Vice Segretario Comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.
2. Lo stesso dovrà essere in possesso di tutti i requisiti giuridici richiesti dalla legge per l'accesso in carriera dei Segretari Comunali.
3. I compiti e le attribuzioni del Vice Segretario saranno disciplinati dal Regolamento.

CAPO II

UFFICI

ARTICOLO 35

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale ed i requisiti di accesso all'impiego, le modalità di cessazione dal servizio, i diritti ed i doveri dei dipendenti, i procedimenti disciplinari e le procedure di valutazione del personale sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
3. I regolamenti di cui al precedente comma in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, secondo i criteri e modalità indicati dal Regolamento in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 36

STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ARTICOLO 37

PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la protessi responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Ai dipendenti è vietata ogni forma di lavoro per conto di terzi, salvo deroghe da autorizzarsi dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV

SERVIZI

ARTICOLO 38

FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

ARTICOLO 39

GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ARTICOLO 40

AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.

3. Il Sindaco provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze amministrative ed ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 41

ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

ARTICOLO 42

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze amministrative ed ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ARTICOLO 43

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 44

IL DIRETTORE

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ARTICOLO 45

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO

1. Negli statuti delle Società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.

ARTICOLO 46

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ARTICOLO 47

INDIRIZZI E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli enti in questione.
2. La Giunta comunale, cui spetta la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali enti.
3. Il Revisore del conto dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

ARTICOLO 48

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ARTICOLO 49

REVISORE DEL CONTO

1. Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relativi ai sindaci dei collegi sindacali delle S.P.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 50

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ARTICOLO 51

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ARTICOLO 52

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali e loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obiettivi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 53

CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ARTICOLO 54

UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ARTICOLO 55

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni connesso adempimento.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 56

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi tramite l'intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I

L'INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 57

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ARTICOLO 58

DIRITTO DI PETIZIONE

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. la competente commissione consigliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

ARTICOLO 59

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 20% del corpo elettorale.
3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte della frazione o di una delle borgate sottoscritte da almeno il 51% del corpo elettorale.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio;
 - b) espropriazione per pubblica utilità,
 - c) designazioni e nomine.
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

ARTICOLO 60

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha diritto di deliberare con funzioni consultive in materia di ambiente, sport e tempo libero, cultura, pubblica istruzione, assistenza.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 61

TUTELA DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune, secondo criteri generali periodicamente stabiliti dal consiglio comunale, valorizza le forme associative e di cooperazione tra i cittadini attraverso forme di incentivazione finanziaria, attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nell'ambito dei procedimenti di formazione degli atti.

ARTICOLO 62

PRO LOCO

1. Alla Pro Loco del Capoluogo e di ogni singola frazione o borgata possono essere affidate la gestione di alcuni servizi comunali attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali tipiche delle finalità delle pro loco stesse.
2. Il Comune per favorire l'attività delle Pro Loco, concede a dette Associazioni un contributo annuale iscritto appositamente nel Bilancio Comunale da erogarsi secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.
3. Le Pro loco saranno ritenute automaticamente decadute dal riconoscimento da parte del Comune qualora non dovessero essere in regola con l'iscrizione presso l'Albo Regionale o Provinciale delle Pro loco e presso l'organizzazione rappresentativa delle Pro loco italiane.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 63

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 64

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti quelli che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 Legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO IV

REFERENDUM

ARTICOLO 65

ACCESSO AL REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
2. Soggetti promotori dei referendum sono:

a) il 30% del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale.

3. Non possono proporsi referendum in materia di tributi locali e tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione sono previste nel regolamento comunale su deliberazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 66

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 67

STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le relative modificazioni sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

ARTICOLO 68

REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 59 del presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. Le violazioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, nelle modalità e nelle entità da essi stabiliti.

ARTICOLO 69

ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

ARTICOLO 70

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.